

Pubblicato il 12/04/2021

Sent. n. 504/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 836 del 2015, proposto da [omissis], in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Brizzi e Leonardo Penna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Firenze, via Emanuele Repetti 11; contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

Comune di Impruneta, Autostrade per l'Italia S.p.a., non costituiti in giudizio; per l'annullamento

a. del provvedimento n. [omissis], con il quale il Comune di Impruneta (FI) ha respinto la domanda di permesso a costruire in sanatoria ex lege n. [omissis], presentata in data [omissis] per opere consistenti in modifiche alla vasca di raccolta acque, realizzazione di muretto di contenimento e realizzazione di locale tecnico a servizio di attività artigianale, ubicate in via [omissis];

b. della nota del [omissis] di Autostrade per l'Italia S.p.a., richiamata nel provvedimento di cui sub 1), con la quale è stato espresso parere contrario al rilascio della concessione in sanatoria;

c. di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè allo stato incognito;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Pierpaolo Grauso nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2021, tenutasi da remoto in video conferenza ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, come modificato dall'art. 1 co. 17 del d.l. n. 183/2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. [omissis] è l'attuale proprietaria dello stabilimento industriale che sorge in Impruneta, località [omissis], edificato in forza di concessione del [omissis] da certa [omissis] e in seguito interessato da un'istanza di sanatoria edilizia straordinaria presentata il [omissis], ai sensi della legge n. 47/1985, con riferimento ad alcuni interventi che vi erano stati realizzati abusivamente.

La sanatoria è stata negata dal Comune di Impruneta con il provvedimento del [omissis], in epigrafe, nel cui dispositivo le opere abusive sono descritte come “*modifiche alla vasca di raccolta acque, realizzazione di muretto di contenimento e realizzazione di locale tecnico a servizio di attività artigianale*”.

Le ragioni del diniego afferiscono alla localizzazione delle opere abusive in fascia di rispetto autostradale e, conseguentemente, in zona di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 33 co. 1 lett. d) della legge n. 47/1985, come da presupposto parere di Autostrade per l’Italia S.p.a..

1.1. Il diniego è impugnato da [omissis] unitamente a [omissis], destinataria del provvedimento in qualità di precedente proprietaria del compendio immobiliare.

Il gravame, che investe anche il parere di Autostrade per l’Italia, è affidato a due motivi in diritto.

1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre sono rimasti contumaci il Comune di Impruneta e Autostrade per l’Italia S.p.a..

1.3. La causa è stata trattenuta in decisione senza discussione orale nell’udienza del 9 febbraio 2021, tenutasi da remoto in video conferenza, in ossequio alla disciplina di contrasto dell’epidemia da Covid-19 dettata per il processo amministrativo dall’art. 25 del d.l. n. 138/2020, convertito in legge n. 176/2020, come modificato dall’art. 1 co. 17 del d.l. n. 183/2020.

2. Con il primo motivo, le società ricorrenti sostengono che l’amministrazione precedente avrebbe errato nel ritenere inclusi nella domanda di condono la vasca di raccolta delle acque a servizio dell’impianto antincendio del fabbricato, la quale sarebbe stata realizzata in perfetta conformità alla concessione edilizia in variante n. [omissis], e il locale tecnico. L’oggetto della sanatoria, infatti, sarebbe rappresentato unicamente dalla incompleta realizzazione del muretto di contenimento a confine con il fabbricato, con conseguente formazione di un piazzale a livello inferiore a quanto previsto dal titolo originario.

2.1. Il motivo è infondato.

La documentazione in atti conferma che la vasca di raccolta delle acque per l’alimentazione dell’impianto antincendio a servizio del fabbricato di proprietà delle ricorrenti è stata, a suo tempo, assentita dal Comune di Impruneta in virtù di concessione in variante n. [omissis]. Lo stesso non può dirsi per il locale tecnico, che non è menzionato dalla concessione.

Le ricorrenti, d’altro canto, non hanno prodotto in giudizio l’istanza di sanatoria definita dal Comune con il diniego impugnato, e questo impedisce di verificare la fondatezza dell’assunto secondo cui l’amministrazione precedente avrebbe errato nel ritenere che ne formassero oggetto anche la vasca e il locale tecnico.

Al contrario, si è visto come il dispositivo del provvedimento comunale identifichi l’oggetto del condono in “*modifiche alla vasca di raccolta delle acque*”, espressione che non sottintende l’assenza di titolo edilizio, come nel caso del muretto e del locale tecnico, ma, al contrario, fa presumere che l’abuso da sanare consistesse in una o più difformità dal titolo originario, da identificarsi appunto con la concessione del [omissis] invocata dalle ricorrenti.

Queste ultime, ancora una volta, non hanno fornito alcuna prova circa la asserita conformità della vasca alla concessione del [omissis], e neppure dell’esistenza del titolo che avrebbe legittimato la realizzazione del locale tecnico, di modo che la doglianza risulta del tutto sfornita di riscontro, comunque la si voglia esaminare.

3. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono che sia la vasca di raccolta delle acque, sia il locale tecnico, sarebbero stati costruiti nel rispetto della distanza minima di venticinque metri stabilita dall’art. 9 della legge n. 729/1961, vigente all’epoca di realizzazione degli interventi. Solo a seguito dell’ampliamento della fascia di rispetto, disposto dall’art. 2 del d.lgs. n. 295/1992 e dall’art. 28 del d.P.R. n. 495/1992, le opere si sarebbero parzialmente venute a trovare in zona vincolata; ma, trattandosi di vincolo sopravvenuto, esso non darebbe luogo a inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 33 l. n. 47/1985, e, semmai, avrebbe richiesto una valutazione – mancante negli atti impugnati – di compatibilità degli abusi a norma del precedente art. 32 della stessa legge.

3.1. Neppure tale censura può trovare accoglimento.

Nell'impugnato parere di Autostrade per l'Italia si legge che la vasca di accumulo e il muretto di contenimento sono stati realizzati, nel 1981, a una distanza inferiore a quella all'epoca prevista dall'art. 9 della legge n. 729/1961, pari a venticinque metri dal confine autostradale e pertanto sarebbero insuscettibili di sanatoria.

L'affermazione è contestata dalle ricorrenti, secondo le quali la distanza dovrebbe misurarsi non dal confine stradale, ma dal ciglio della strada identificato a norma dell'art. 2 del d.m. 1 aprile 1968, n. 1404. Nessuna delle opere, al momento della loro costruzione, si sarebbe trovata all'interno della fascia di rispetto.

In senso contrario, si osserva che lo stesso d.m. n. 1404/1968, cit., all'art. 4 co. 2 chiarisce come alle distanze minime calcolate a partire dal ciglio della strada debba aggiungersi *“la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati”*. La fascia di rispetto, laddove ricorrano le condizioni per applicare detta maggiorazione, si calcola dunque a partire dal confine autostradale, similmente a quanto oggi previsto dal combinato disposto degli artt. 16 co. 2 e 3 co. 1 n. 10) del d.lgs. n. 285/1992, che in prima battuta identificano il “confine stradale” con il *“limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato”*, e solo in mancanza *“dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”*.

Nella specie, la scelta operata da Autostrade per l'Italia e recepita dal Comune di Impruneta è dunque da considerarsi conforme alle disposizioni richiamate, né le ricorrenti hanno dedotto e dimostrato l'erroneità delle misure calcolate dal confine autostradale e non dal ciglio della strada.

Quanto alla natura del vincolo in questione, per giurisprudenza costante esso si traduce in un divieto assoluto di costruzione, correlato all'esigenza di assicurare che le aree contigue all'arteria stradale siano utilizzabili per l'esecuzione di lavori, ivi compresi quelli di ampliamento, senza le limitazioni derivanti dalla presenza di fabbricati o manufatti. Agli abusi edilizi realizzati nella fascia di rispetto trova perciò applicazione l'art. 33 della legge n. 47/1985, che non prevede la possibilità di sanatoria delle opere realizzate in contrasto con un vincolo di inedificabilità imposto in epoca anteriore all'esecuzione (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2014, n. 3283).

4. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va respinto.

4.1. Le spese di lite possono essere compensate nei rapporti fra le ricorrenti e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le cui difese hanno contenuto puramente formale.

Nulla è dovuto per le spese nei rapporti fra le ricorrenti e le parti intime e non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Dichiara la compensazione delle spese di lite nei rapporti fra [omissis] ricorrenti e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nulla per le spese nei rapporti fra le ricorrenti e le parti intime e non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021, tenutasi da remoto in video conferenza ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, come modificato dall'art. 1 co. 17 del d.l. n. 183/2020, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

Silvia De Felice, Referendario

L'ESTENSORE
Pierpaolo Grauso

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO